

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 24 gennaio 1994, n. 24.

Istituzione del Monumento Naturale denominato **TASSI DE SOS NIBEROS.**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente

Vista la L.R. 7 giugno 1989, n. 31 e in particolare l'art. 23 e seguenti;

Vista altresì la L. 29.6.1939 n. 1497 e la L. 8.9.1985, il R.D.L. 30.12.1923 n. 3267;

Considerato che nel Comune di Bono in Provincia di Sassari in località Ucca 'e Grille è sito il bene denominato TASSI DE SOS NIBEROS, contraddistinto in Catasto al fl. 9, mappale 6, bene che presenta tutte le caratteristiche di cui alla L.R. n. 31/89 e particolarmente agli artt. 4, 23 e seguenti per la sua individuazione quale monumento naturale;

Considerato altresì che il bene insiste nel territorio del Comune di Bono;

Considerato che il predetto tasso della famiglia delle Taxacee, di età plurisecolare, ha un'altezza di m. 11 ed una circonferenza del fusto di cm. 705 a m. 1, è un bene di caratteristica naturalistico-vegetazionale, non è rigenerabile, ha valore scientifico, storico-culturale, didascalico, estetico, paesaggistico, di grandiosità, rarità, rappresentatività, specificità, e che inoltre tale bene e il paesaggio circostante insistono su un'area di pregio panoramico ed estetico;

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti legali per istituire il Monumento naturale quale specifico strumento di tutela dell'interesse pubblico specifico, concreto e attuale alla protezione della natura in conformità alla dichiarazione del Monumento naturale legalmente contenuta nell'allegato Monumenti naturali n. 24 alla L.R. n. 31/89;

Ritenuto necessario creare intorno al menzionato bene un'area di rispetto S di Ha 434 al fine di non alterare il valore naturalistico del monumento, la sua visibilità ed ogni altro godimento collettivo dello stesso, mediante la realizzazione di qualsiasi intervento di trasformazione urbanistica e/o edilizia o che comunque comporti l'alterazione dell'equilibrio naturale del sito;

Sentiti il Comune di Bono, la Comunità Montana n. 7 e la Provincia di Sassari;

Decreta

Art. 1

Il bene denominato TASSI DE SOS NIBEROS, situato nel Comune di Bono, contraddistinto in catasto al fl. 9, mappale 6, ed indicato nella planimetria allegata che fa parte integrante del presente decreto, è istituito Monumento naturale ai sensi della L.R. 31/89 e pertanto è sottoposto a tutte le norme contenute nella citata legge.

Art. 2

A tal fine si sottopone il bene di cui all'art. 1 del presente decreto alle seguenti e particolari prescrizioni:

- a) è fatto divieto di creare ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;
- c) è fatto divieto di effettuare decespugliamenti, arature, dissodamenti e comunque di asportazione di massa vegetale evoluta in grado di proteggere adeguatamente il suolo.

Inoltre allo scopo di conservare e valorizzare lo stesso bene è fatto divieto assoluto di qualsiasi intervento che possa manomettere, alterare, trasformare l'aspetto o i valori estetici, paesaggistici, scientifici del bene.

Art. 3

Intorno a detto bene si stabilisce un'area di rispetto di Ha 434 distinta in catasto al fl. 9, mappale 6 ed indicata con tratteggio diagonale nella planimetria catastale allegata che è parte integrante del presente decreto.

Art. 4

Tutta l'area di rispetto di cui al precedente art. 3 si sottopone alle particolari prescrizioni:

- a) è fatto divieto di creare nuovi impianti forestali con essenze non indigene;
- b) è fatto divieto di effettuare dissodamenti, decespugliamenti, arature e l'asportazione di massa vegetale evoluta in grado di proteggere adeguatamente il suolo;
- c) è fatto divieto di aprire nuove cave, estrarre materiale inerte;
- d) è fatto divieto di effettuare movimenti di terra e di aprire strade carrabili;

- e) è fatto divieto di effettuare nuovi interventi che modifichino le caratteristiche fisiche, chimiche ed idrogeologiche delle acque;
- f) è fatto divieto di creare ogni forma di discarica, di rifiuti solidi e liquidi;
- g) è fatto divieto di creare nuovi insediamenti che diano luogo ad immissioni nell'atmosfera, fatta eccezione per quanto previsto da piani e programma regionali;

Art. 5

In tutta l'area di rispetto suddetta si precludono inoltre:

- a) interventi di modificazione urbanistica e/o edilizia;
- b) interventi che impediscano e/o alterino l'aspetto panoramico e visivo;
- c) asportazione della copertura vegetale;
- d) l'apertura di sentieri, scavi, rimozione di pietrame, sradicamento di vegetazione;

Art. 6

Gli usi compatibili dell'area di rispetto sono:

- a) ricerca scientifica;
- b) attività educativa.

Art. 7

La conservazione e valorizzazione del Monumento naturale suddetto è affidata alla Comunità

Montana n. 7 (salvo convenzione di gestione con l'A.F.D. proprietaria dell'area).

Art. 8

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto sarà soggetto alle sanzioni amministrative previste per le infrazioni alla disciplina di tutela prescritta e autorizzata dall'art. 23 n. 4 L.R. n. 31/89 e di cui al Capo III della L.R. n. 31/89 fatta salva, in ogni caso ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative previste dalle richiamate e comunque vigenti leggi statali e/o regionali e l'eventuale responsabilità penale.

Art. 9

E' fatto obbligo ai sensi dell'art. 23 L.R. n. 31/89 al Comune di Bono di riportare ai fini della tutela urbanistica e/o edilizia la perimetrazione del Monumento naturale e la relativa normativa attraverso variante nei propri strumenti urbanistici generali e di attuazione.

Art. 10

E' fatto obbligo alla Comunità Montana n. 7 di rimuovere gli inestetismi e di apporre tabelle segnaletiche come prescritto dall'art. 25 L.R. n. 31/89.

Cagliari, li 18 gennaio 1994

Sanna

